

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1122 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 aggiungendo il Norwegian Interbank Offered Rate e rimuovendo il London Interbank Offered Rate dall'elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli indici di riferimento possono essere riconosciuti come critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), o c), del regolamento (UE) 2016/1011. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), impone che, per essere considerati critici, gli indici di riferimento si basino sui dati trasmessi da contributori di dati che siano per la maggior parte ubicati in uno Stato membro e siano riconosciuti come critici in tale Stato membro. L'11 agosto 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368⁽²⁾, che ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1011 è applicabile nello Spazio economico europeo (SEE) ed è stato recepito nella legislazione norvegese il 6 dicembre 2019.
- (3) Il 3 dicembre 2020 l'autorità norvegese competente (Finanstilsynet) ha informato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in merito alla propria proposta di riconoscere il Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) quale indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, in quanto tale tasso è critico in Norvegia e si basa sui dati trasmessi da contributori di dati che sono tutti ubicati in Norvegia.
- (4) Il NIBOR è un tasso di riferimento basato sulla media dei tassi di interesse ai quali le banche operanti sul mercato monetario norvegese sono disposte a concedersi a vicenda prestiti non garantiti con scadenze diverse. Il NIBOR è determinato su base giornaliera per cinque diverse scadenze: una settimana e uno, due, tre e sei mesi. Al 3 dicembre 2020 il panel NIBOR comprendeva sei banche, tutte situate in Norvegia.
- (5) Nella valutazione trasmessa all'ESMA, la Finanstilsynet ha concluso che la cessazione del NIBOR o la sua elaborazione sulla base di dati o di un panel di contributori di dati non più rappresentativi del mercato o della realtà economica sottostanti potrebbero avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati finanziari in Norvegia.
- (6) La valutazione della Finanstilsynet indica che il NIBOR è utilizzato come riferimento per prestiti alle famiglie e agli enti non finanziari pari ad un importo di circa 418 miliardi di EUR, che corrispondono al 94 % dei prestiti totali concessi in Norvegia alle famiglie e agli enti non finanziari, e al 136 % del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia. Inoltre in Norvegia il NIBOR funge da riferimento per i pagamenti delle cedole di circa il 60 % delle obbligazioni a tasso variabile, in termini di valore nominale totale, per un importo complessivo di circa 130 miliardi di EUR. La Finanstilsynet ha inoltre dimostrato, sulla base dei dati di una singola controparte centrale, che il NIBOR è utilizzato come riferimento in derivati su tassi di interesse negoziati fuori borsa (OTC) per un importo nozionale in essere che ammontava ad almeno 1 988 miliardi di EUR a ottobre 2020. Infine la Finanstilsynet ha

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1).

